

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Dopo il libro verde presentato dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002 [COM(2002) 746] *sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità*, che ha offerto una panoramica dei procedimenti relativi alla composizione delle controversie di modesta entità negli Stati membri ed ha determinato pareri favorevoli all'introduzione di uno strumento per semplificare e accelerare la composizione delle controversie di modesta entità, **il 15 marzo 2005 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità.**

L'introduzione di un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità, considerato un ulteriore passo avanti nell'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha lo scopo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti giudiziari relativi alle controversie di modesta entità.

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità è ammesso per le parti in alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Il nuovo procedimento elimina i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità, ad eccezione delle decisioni giudiziarie su crediti non contestati.

Il citato regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore complessivo della controversia, avente contenuto meramente economico o meno, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di inizio del procedimento. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie vertenti sulle seguenti materie:

- a) stato o capacità delle persone fisiche,
- b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;
- c) fallimenti, concordati e procedure affini,
- d) sicurezza sociale,
- e) arbitrato,
- f) diritto del lavoro.

Per introdurre il procedimento europeo per controversie di modesta entità l'attore deve compilare il modulo di richiesta di cui all'allegato I previsto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità, e presentarlo,

con tutti i documenti relativi, all'autorità giudiziaria competente direttamente, oppure per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è iniziato.

L'autorità giudiziaria adita iscrive immediatamente a ruolo il modulo di richiesta al momento del deposito, annotando altresì la data e l'ora di ricezione di tutti gli altri documenti presentati nel corso del procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta (a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale) ed in tempi brevi e si conclude con un provvedimento dell'autorità giudiziaria adita, che può:

- a) emettere una sentenza, oppure
- b) richiedere ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo definito, oppure
- c) convocare le parti ad un'udienza ed emettere una sentenza contumaciale nel caso di mancanza di risposta da parte del convenuto nel termine prescritto.

L'udienza può essere tenuta tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ed entrambe le parti vi acconsentono. Le assunzioni delle prove possono avvenire, a discrezione dell'autorità giudiziaria, tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.

Nel procedimento europeo per controversie di modesta entità, ove possibile, l'autorità giudiziaria adita tenta di pervenire ad una composizione transattiva tra le parti; non è obbligatoria la rappresentanza delle parti ad opera di un avvocato o di un altro professionista del settore legale.

La sentenza relativa al procedimento europeo per controversie di modesta entità è emessa entro sei mesi dall'iscrizione a ruolo del modulo di richiesta. L'autorità giudiziaria adita notifica la sentenza alle parti, con le modalità previste per le notifiche, tranne nel caso in cui la sentenza è resa oralmente, a conclusione dell'udienza cui assistono entrambe le parti.

Le notifiche di atti in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento vengono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rispettando ogni altra condizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1348/2000, in combinato disposto con l'articolo 8 dello stesso. Quando si deve procedere alla notifica di atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento e l'indirizzo del destinatario è conosciuto con certezza, gli atti sono notificati alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi meno formali, quali lettera semplice, fax o posta elettronica, purché tali mezzi siano ammessi dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

La sentenza emessa in seguito ad un procedimento europeo per controversie di modesta entità è immediatamente esecutiva anche in caso di impugnazione e senza che l'esecuzione sia subordinata alla prestazione di una cauzione.

Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, a meno che ciò non appaia iniquo o irragionevole. In tal caso, l'autorità giudiziaria dispone sulle spese in via equitativa.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'esistenza della possibilità di impugnazione, ai sensi del loro diritto processuale, contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico. Nel giudizio di secondo grado contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità, la rappresentanza delle parti tramite un avvocato o un altro professionista del settore legale non è obbligatoria. Non è ammesso un ulteriore grado di impugnazione o il ricorso in Cassazione contro il giudizio di secondo grado.

Il convenuto, purché agisca tempestivamente, è legittimato a richiedere una revisione della sentenza resa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità, alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui la sentenza è stata emessa.

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

La sentenza emessa in uno Stato membro in esito al procedimento europeo per controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutorietà e senza che sia possibile opporsi a detto riconoscimento, qualora essa sia stata certificata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine mediante il formulario di cui all'allegato III. Il certificato è redatto nella lingua del procedimento.

Appena entrerà in vigore il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità **sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.**